



ISTITUTO COMPRENSIVO “ Tommasone – Alighieri ” LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 LUCERA (FG)

Tel./fax: 0881/522662

P.E.C. : fgic876009@pec.istruzione.it

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it

Codice Meccanografico: FGIC876009

Codice Fiscale: 91022320716

Sito web: www.tommasone-alighieri.edu.it



Prot. n. AOO1-0001988/A01

Lucera, 17.03.2020

C.I. n. 281

- Al D.S.G.A.
- Al Personale A.T.A.
- E, p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto
 - Al Responsabile S.P.P.
 - Alla R.S.U.
 - Ai Docenti
 - Alle famiglie degli studenti
 - Alle OO.SS.
 - Al sito web dell'Istituto
 - Albo - Atti

OGGETTO: Misure organizzative per il personale ATA ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, della nota Capi Dipartimento MI n.279 dell'8 marzo 2020, pubblicata a integrazione della nota MI 278 del 6 marzo 2020, della nota MI n.323 del 10 marzo 2020 e della Direttiva P.C.M. n.2/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19*”;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante: “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI i DPCM adottati ai sensi del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 1, in attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020, recante: “*Misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”, che dispone la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il successivo DPCM 11 marzo 2020, recante: “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”, che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell'epidemia;

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020 che, tra le istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche, evidenzia: *“I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.”*

VISTA la nota MI n. 323 del 10 marzo 2020, in cui si evidenzia la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti:

1. Garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico;
2. Operare per limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020, recante: *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165”*;

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n.2 della suddetta Direttiva, prevede: *“Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili”*, e che *“Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”*;

VISTA la Legge n. 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire;

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa Istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza fisica di tutto il personale amministrativo nei locali dell'Istituto;

NON RAVVISANDO l'esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020,

CONSIDERATO il provvedimento dirigenziale prot. n.AOO1.0001886/A01 - C.I. n.276 del 10.03.2020, recante: *“Disposizioni per il Servizio del personale ATA al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19 - Integrazione della Direttiva n.1 sul funzionamento dei Servizi Generali e Amministrativi – a.s. 2019-2020 - prot.n.AOO1-0005487/A01 del 02.09.2019.*

DETERMINA

la riorganizzazione del servizio del personale ATA, secondo le direttive enunciate nel seguente dispositivo.

PREMESSA

- In base al *principio di continuità dell'azione amministrativa*, la componente non didattica dell'attività scolastica è connotata da specificità e, come tale, costituisce esplicazione di un diritto primario della persona, diritto che, al momento, non può essere efficacemente tutelato se non ricorrendo alla presenza fisica del dipendente all'interno della Istituzione scolastica, seppur limitato allo stretto indispensabile, non essendo fattibile il totale trasferimento in remoto di atti, ancora in buona parte cartacei, e servizi disponibili esclusivamente in sede.
- Il D.L. n.6 del 23.02.2020, convertito in Legge il 5 marzo 2020, all'art.3, comma 1, rinvia l'adozione dei provvedimenti indicati, ai successivi DPCM, tra cui il Decreto dell'8 marzo u.s., integrato e modificato dai successivi DPCM del 9 e dell'11 marzo.

Tali atti dispongono, fino al **3 aprile p.v.**:

- 1. la sospensione delle attività didattiche in presenza** nelle scuole di ogni ordine e grado;
2. l'attivazione da parte dei Dirigenti scolastici di **modalità di didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- 3. lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile** del personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, invitandone al **massimo utilizzo per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza**;
- 4. l'individuazione, da parte del datore di lavoro, delle attività indifferibili da rendere in presenza**;
- 5. la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.**

Stante queste prescrizioni normative, le successive note dipartimentali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri danno le seguenti **indicazioni operative e direttive**:

- a. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile; la presenza del personale negli Uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività**, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un **contingente minimo di personale** da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- b. per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché**

delle **ferie pregresse** nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

- c. le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, **individuando un'unica sede** per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale;
- d. è comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro;
- e. il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, **constatata la pulizia degli ambienti scolastici** e assicurandosi che sia **garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici**, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i **contingenti minimi** stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con **provvedimento datoriale**, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative;
- f. le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti **condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio**;
- g. solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che **periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile** possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente Scolastico

DISPONE

- Dal **giorno 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020** resteranno chiusi tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo ad esclusione della sede principale "E.Tommasone", in P.zza Matteotti n.1 in Lucera.
- I servizi amministrativi ubicati presso la sede principale osserveranno il seguente orario di apertura: **dalle ore 7.45 alle ore 14.00**, dal lunedì al sabato.
- L'utenza esterna potrà comunicare con gli Uffici di segreteria della scuola, tutti i giorni, solo **telefonticamente e/o via mail (e-mail istituzionale: fgic876009@istruzione.it)**.
- **E' assolutamente vietato l'ingresso all'utenza non autorizzata dal D.S.**
- **Saranno garantiti i servizi essenziali.**

A tal riguardo viene individuato il seguente contingente minimo di personale:

- a) Dirigente Scolastico**
- b) D.S.G.A. o sostituto**
- c) n. 1 Assistenti Amministrativi**
- e) n. 2 Collaboratori scolastici**

Si precisa che le 2 unità di Collaboratori scolastici sono necessarie al presidio del centralino e alla pulizia dei locali utilizzati.

- 2. Gli assistenti amministrativi ed il DSGA, a partire dal 17 marzo 2020, turneranno la loro presenza secondo le esigenze di servizio e, quando non presenti in sede, lo svolgeranno, ove possibile, in modalità “lavoro agile” oppure usufruiranno delle ferie residue as 2018/19 (ALLEGATO n.1).**
- 3. I 5 collaboratori scolastici autorizzati a sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per “cause di forza maggiore” e che sono ricorsi alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2., c.c.), riprenderanno il proprio servizio il 4 aprile 2020.**

Per l'accoglienza delle istanze si sono considerate le seguenti priorità:

- a) personale portatore di patologie che lo rende maggiormente esposto al contagio;
 - b) lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia;
 - c) personale che si avvale dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.
- 4. I restanti collaboratori scolastici che non si avvalgono dei benefici di cui al punto 3., turneranno la propria presenza secondo il prospetto di seguito allegato (ALLEGATO n. 2), tenuto conto delle specificità indicate dalle note MI citate in oggetto. I collaboratori scolastici utilizzeranno prioritariamente le ferie residue a.s. 2018/19.**
 - 5. Le tabelle di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 con l'indicazione dei nominativi del personale, restano riservate ad esclusivo uso interno.**
 - 6. Le presenti disposizioni restano in vigore fino al 03 aprile 2020. Le stesse possono essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni in base ad esigenze di servizio o in presenza di ulteriori disposizioni legislative.**

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il **Ministero della salute** e il **Dipartimento della protezione civile**, nonché dal **Ministero dell'Istruzione** e dalla **Regione**, tutte improntate al *principio di massima precauzione*.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DSGA

TURNAZIONE LAVORO AGILE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

dal 17 marzo al 03 aprile 2020

17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3
MART.	MERC.	GIOV.	VEN.	SAB.	LUN.	MART.	MERC.	GIOV.	VEN.	SAB.	LUN	MAR	MER	GIO	VEN
P	P	LA	P	LA	LA	P	LA	P	P	LA	LA	P	LA	P	LA
LA	LA	LA	LA	LA	P	P	P	P	P	LA	P	P	LA	P	LA
P	P	LA	LA	P	LA	LA	LA	P	P	LA	P	LA	LA	LA	P
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	P	LA	P	LA	LA
104	104	LA	LA	LA	LA	P	P	P	LA	LA	LA	P	LA	P	LA
P	P	P	P	LA	P	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	P	LA	P
LA	LA	P	P	P	LA	LA	LA	F ap	LA	P	LA	LA	P	LA	P
F	Ferie anno precedente														
LA	Lavoro Agile														
P	Presente														
M	malattia														
104	legge 104/92														

**PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI**

N.	Cognome e Nome	Qualifica						
			FERIE DA	A	SOSP.TEMP.		TURNA	
1		C.S.	16-mar	24-mar	25-mar	28-mar	30-mar	03-apr
2		C.S.			16/03 21/3	30/3- 03/04	23-mar	28-mar
3		C.S.	Malattia	Malattia	Malattia	Malattia		
4		C.S.			11-mar	03-apr		
5		C.S.						
6		C.S.	06/03-	11/03-	23/03-	03/04-	16-mar	21-mar
7		C.S.	16-mar	17-03-	18-03-	03-apr		
8		C.S.	16-mar	21-mar	23-mar	28-mar	30-mar	03-apr
9		C.S.			16/03- 21/03	30/03- 03/04	23-mar	28-mar
10		C.S.			16/03- 21/03-	30-03- 03/04-		
11		C.S.	16/03-	03/04-				
12		C.S.	13/03-	16/03-	17/03-	03/04-		
13		C.S.	14/03- 20/03-	17/03- 03/04-			L.104 dal 18/3 al 19/03-	
14		C.S.	16/03 -	21/03-	23/3-	03/04-		
15		C.S.			11-mar	03/04-		
16		C.S.	13/03-	21/03-	23/3-	03/04-		
17		C.S.	17/03- 01/04-	28/03- 02/04-		03-apr	solo il 03/04 L.104- il 16 il 30 e 31/03	
18		C.S.	23/03-	02-apr	03-apr		16/03-	21-mar